



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL CONFERIMENTO
DELLA CITTADINANZA ONORARIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 45 DEL 30.09.2023

Art. 1

1. Il Comune di Castel San Giovanni adotta l'istituto della "Cittadinanza onoraria". Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo cittadino iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Castel San Giovanni o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.
2. A tale fine, costituisce titolo particolare l'essere nato a Castel San Giovanni o di avervi avuto la residenza e/o attività, o di essere discendente di famiglia castellana o che abbia contribuito allo sviluppo socio economico di Castel San Giovanni.

Art. 2

1. Possono costituire motivazione per il conferimento della "Cittadinanza onoraria":
 - prestazioni di lavoro, gestioni di impresa, particolari servizi prestati a Castel San Giovanni
 - prestazioni di volontariato svolte in particolari occasioni di necessità pubblica;
 - episodi di particolare coraggio o altruismo nei confronti di abitanti di Castel San Giovanni;
 - azioni di alto valore esemplare nel campo dell'assistenza e della carità rese a persone bisognose abitanti a Castel San Giovanni;
 - servizi prolungati nel campo della cultura o dell'arte, pubblicamente riconosciuti e prestati a Castel San Giovanni;
 - servizi di lavoro gratuito di rilievo a vantaggio del Comune o degli abitanti di Castel San Giovanni;
 - realizzazione di opere nei campi dell'arte, della cultura, delle scienze, che diano lustro a Castel San Giovanni;
 - raggiungimento di particolari alti incarichi professionali o politici e/o religiosi che diano lustro a Castel San Giovanni;
 - azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
2. La "Cittadinanza onoraria" può altresì essere conferita agli Amministratori di Enti Locali con cui il Comune di Castel San Giovanni ha attivato un gemellaggio o con cui instauri stabili rapporti di contatto, collaborazione, scambio culturale, sociale, economico.

Art. 3

1. La cittadinanza onoraria è conferita con atto del Sindaco adottato su conforme motivata deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o della Giunta Comunale o della metà più uno dei consiglieri comunali. L'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene conferito l'istituto. La deliberazione dovrà riportare, oltre a tali motivazioni, la biografia del beneficiario.
2. La "Cittadinanza onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

Art. 4

1. E' istituito l'Albo dei Cittadini Onorari di Castel San Giovanni, nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita la "Cittadinanza onoraria".
2. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione.
3. L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della Cittadinanza e sarà tenuto a cura del Responsabile dell'Ufficio Segreteria.

Art. 5

1. Simbolo del conferimento della "Cittadinanza onoraria" è il Diploma in pergamena, recante l'atto di conferimento del Sindaco.
2. La "Cittadinanza onoraria" è conferita nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio comunale appositamente convocato. Dell'avvenuto conferimento si darà atto in un verbale di deliberazione.

Art. 6

1. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i Cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le Autorità.

Art. 7

1. La cittadinanza onoraria potrà altresì essere revocata con espressa motivazione con le stesse modalità di cui all'art. 3 comma 1.